

L.R. 16/2014, art. 23, c. 2

B.U.R. 10/2/2016, n. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 febbraio 2016, n. 017/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Modifiche approvate da:

DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

DPRReg. 26/7/2018, n. 0157/Pres. (B.U.R. 8/8/2018, n. 32).

DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

Titolo I
Disposizioni comuni

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Nozione di festival e di premio cinematografico
- Art. 3 Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Titolo II
Requisiti per l'ammissione al finanziamento

- Art. 4 Requisiti per l'ammissione al finanziamento
- Art. 5 Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

Titolo III
Finanziamento annuale a progetti o a programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale

Capo I
Incentivo per la prima annualità del triennio

- Art. 6 Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 7 Istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione
- Art. 8 Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione del contributo
- Art. 9 Determinazione e accettazione del contributo, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale
- Art. 10 Concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

Capo II
Incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

- Art. 11 Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 12 Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione del contributo
- Art. 13 Determinazione e accettazione del contributo per la seconda e per la terza annualità del triennio, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale art. 14 concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

Capo III

Rendicontazione degli incentivi

- Art.15 Modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto art. 16
rideterminazione e revoca dell'incentivo

Capo IV

Ammissibilità della spesa

- Art. 17 Principi generali per l'ammissibilità delle spese
Art. 18 Spese ammissibili
Art. 19 Spese non ammissibili
Art. 20 Documentazione giustificativa delle spese
Art. 21 Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 22 Rinvio
Art. 23 Disposizione transitoria
Art. 24 Abrogazioni
Art. 25 Entrata in vigore

Titolo I
Disposizioni comuni

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, ¹detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione degli incentivi per il finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, di cui agli articoli 18 e 23, comma 1, della legge, proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.

2. In particolare, il presente regolamento stabilisce:

- a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento triennale;
- b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale, da parte degli enti ammissibili a finanziamento;
- c) le modalità di selezione dei progetti triennali da ammettere a finanziamento e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto;
- d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;
- e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- f) le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi;
- g) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;
- h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi;
- i) le modalità di verifiche e controlli;
- j) i termini del procedimento.

Art. 2
(Nozione di festival e di premio cinematografico)

1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge, si intende per:

- a) festival cinematografico: la manifestazione culturale, caratterizzata dalle finalità di ricerca, originalità, promozione dei talenti e delle opere cinematografiche nazionali e internazionali, durante la quale tali opere sono presentate al pubblico;
- b) premio cinematografico: la manifestazione culturale, diversa dal festival, consistente

¹ Parole soppresse da art. 1, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

nella selezione di opere cinematografiche presentate al pubblico, di sceneggiature, di sceneggiature disegnate o di soggetti cinematografici, ai cui autori vengono attribuiti premi, anche in denaro, o sostegni finanziari per la formazione professionale e lo sviluppo, realizzazione e distribuzione dell'opera.

Art. 3

(Modalità di comunicazione degli atti del procedimento)

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II

Requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 4

(Requisiti per l'ammissione al finanziamento)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 bis, della legge,² possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III solo i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche³ che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo e che organizzano festival o premi cinematografici, come definiti dall'articolo 2.

2. I festival cinematografici organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla ottava⁴ edizione, devono possedere, da almeno due anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:

- a) il festival deve durare almeno 5 giorni e non deve durare più di 12 giorni;
- b) le proiezioni delle opere o le iniziative collaterali devono avvenire anche in orario diurno;
- c) devono essere proiettati nel corso del festival, ad esclusione di quelli proiettati nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, almeno 35 lungometraggi o almeno 105 cortometraggi;
- d) per la proiezione delle opere devono essere utilizzati uno o più schermi facenti parte di sale cinematografiche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 14

² Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁴ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

- novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo)⁵;
- e) almeno il 75% delle opere proiettate nel corso del festival, ad esclusione di quelle proiettate nelle rassegne collaterali, sezioni speciali, tematiche o monografiche, e retrospettive, devono considerarsi anteprime, con ciò intendendo che l'opera non deve essere stata ancora distribuita in Italia al momento della proiezione, oppure che essa deve consistere in una riedizione di un'opera del passato (riscoperte d'archivio, opere restaurate, rimasterizzate, digitalizzate, oppure proiettate in una versione diversa da quella che è già stata distribuita);
 - f) nel festival vengono proiettate opere nel supporto e formato originale e, in caso di indisponibilità, su altro supporto e formato che siano il miglior supporto e formato professionali possibile);
 - g) ad un numero congruo di proiezioni e presentazioni delle opere devono essere presenti soggetti facenti parte del cast artistico, tecnico o produttivo dell'opera, oppure archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro;
 - h) tutte le proiezioni e la maggior parte delle iniziative collaterali al festival (incontri, convegni, conferenze stampa, presentazioni di prodotti editoriali, attività espositive, pubblicazioni) devono svolgersi ed essere sottotitolate almeno in lingua italiana ed in lingua inglese (e, nel caso di proiezioni in lingua originale diversa da quella italiana ed inglese, devono essere sottotitolate in entrambe le lingue);
 - i) l'ente organizzatore del festival deve essere anche archivio aperto ai ricercatori ed agli studenti dei film presentati nelle precedenti edizioni e della documentazione video-cartacea relativa;
 - j) il festival si deve svolgere nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - k) l'ente organizzatore deve impiegare almeno 3 unità di personale assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, ad hoc per l'organizzazione del festival;
 - l) il programma del festival deve prevedere iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico o alla formazione o momenti di incontro tra distributori, produttori ed autori delle opere oppure tra archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro;
 - m) l'ente organizzatore deve produrre un catalogo completo della manifestazione, anche in formato digitale, e bilingue, che fornisca tutte le più complete informazioni pratiche quali il formato originale delle opere, l'anno di realizzazione e la nazionalità, i premi conseguiti, le fonti della copia.

3. I premi cinematografici organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla ottava⁶ edizione, devono possedere, da almeno due anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:

- a) devono partecipare ad ogni concorso annuale almeno 50 tra opere

⁵ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

⁶ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. c), DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

- b) cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici; alle premiazioni e presentazioni dei lavori premiati devono essere presenti soggetti facenti parte del cast artistico, tecnico o produttivo delle opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici;
- c) il premio deve consistere in un concorso di opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici, selezionati e giudicati da una giuria di esperti qualificati e noti a livello nazionale e internazionale, accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama;
- d) le attività del premio si devono svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- e) presenza di una qualificata supervisione artistica da parte di un comitato scientifico-artistico in cui figurino accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama.

4. (ABROGATO).⁷

5. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 5

(Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione)

1. Il Servizio effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 4, con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell'articolo 11⁸. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, assegna all'ente, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non concedere l'incentivo o di revocare l'incentivo già concesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 3 bis⁹.

⁷ Comma abrogato da art. 2, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁸ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁹ Parole sostituite da art. 3, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

Titolo III
Finanziamento annuale a progetti o a programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale

Capo I
Incentivo per la prima annualità del triennio

Art. 6
(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi per progetti o programmi di iniziative e attività triennali, soggetti organizzatori di festival o premi cinematografici di cui all'articolo 4, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al medesimo articolo 4, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare ¹⁰ sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:

- a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dei soggetti organizzatori di festival o premi cinematografici, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;
- b) relazione riepilogativa sulle caratteristiche dei festival o premi cinematografici nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;
- c) relazione culturale triennale, che descriva l'iniziativa progettuale o il programma di iniziative e di attività di rilevanza regionale che si intendono realizzare di massima nel triennio, e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;
- d) relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D ed E;
- e) piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 18, commi 2 e 3, relative al progetto o al programma di iniziative e attività che si intende realizzare nell'annualità di

¹⁰ Parole soppresse da art. 4, c. 1, DPR 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

- riferimento, nonché il relativo deficit;
- f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante:
- 1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3;
 - 2) (ABROGATO);¹¹
 - 3) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità dei costi, ai sensi dell'articolo 16;
 - 4) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;
 - 5) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;
 - 6) (ABROGATO).¹²
- g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto organizzatore del festival o premio cinematografico.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, la domanda di incentivo di cui al comma 2 è presentata entro il termine perentorio del 15 novembre¹³ dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio.

4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

- a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;
- b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 4, comma 1;
- c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione

¹¹ Numero abrogato da art. 4, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹² Numero abrogato da art. 4, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹³ Parole sostituite da art. 4, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci¹⁴ giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.¹⁵

Art. 7

(Istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione)

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'articolo 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

3. Della commissione di valutazione fa parte, allo scopo di valutare esclusivamente i criteri di dimensione qualitativa triennale, come specificati dall'allegato A, e i criteri di dimensione qualitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C, un esperto in cultura cinematografica individuato dal Direttore centrale competente in materia di cultura, anche tra quelli facenti parte della Commissione regionale per la cultura previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o di conflitti di interesse, anche solo potenziali, in capo allo stesso. Tale soggetto svolge l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.^{16 17 18}

Art. 8

(Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione del contributo)

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegare alle domande di incentivo sono valutate attribuendo ai progetti o programmi proposti un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di

¹⁴ Parole sostituite da art. 4, c. 3, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁵ Parole soppresse da art. 4, c. 3, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁶ Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁷ Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁸ Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

cui all'allegato B, per i festival, o C per i premi, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato D, per i festival, o E, per i premi.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 12¹⁹, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 11.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e D, per i festival, risulti inferiore a punti 60, ed il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati C ed E, per i premi, risulti inferiore a punti 45, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 11.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

- a) (ABROGATA);^{20 21 22}
- b) una quota pari al venticinque per cento^{23 24} della quota dello stanziamento riservata ai festival o ai premi ai sensi dei commi 5 e 5 bis²⁵ è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto organizzatore del festival o del premio in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato D, per i festival, o E, per i premi;
- c) una quota pari al settantacinque per cento^{26 27} della quota dello stanziamento riservata ai festival o ai premi ai sensi dei commi 5 e 5 bis²⁸ è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto organizzatore del festival o del premio in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B, per i festival, o C, per i premi.

5. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare a progetti triennali di rilevanza regionale relativi, rispettivamente, a festival e a premi cinematografici²⁹.

5 bis. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale dovesse incrementarsi, con

¹⁹ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

²⁰ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²¹ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²² Lettera abrogata da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

²³ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²⁴ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

²⁵ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²⁶ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²⁷ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

²⁸ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²⁹ Parole sostituite da art. 6, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 5.³⁰

6. La commissione di valutazione trasmette gli esiti della valutazione stessa ³¹ al Servizio, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base al comma 4 e ai commi 5 e 5 bis³².

Art. 9

(Determinazione e accettazione del contributo, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale)

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 6, comma 3, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei progetti o programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale ammissibili a finanziamento, con la determinazione dell'esatta entità del contributo assegnato, nonché l'eventuale elenco dei progetti o programmi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a accettazione³³ all'incentivo.

3. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

4. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore. In tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.³⁴

5. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di

³⁰ Comma aggiunto da art. 6, c. 3, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³¹ Parole soppresse da art. 6, c. 4, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³² Parole aggiunte da art. 6, c. 4, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³³ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³⁴ Parole aggiunte da art. 7, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)).

Art. 10

(Concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento)

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla prima annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al cento³⁵ per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 2³⁶.

2. (ABROGATO).³⁷

3. (ABROGATO).³⁸

Capo II

Incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

Art. 11

(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai soggetti organizzatori dei festival o dei premi, la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell'articolo 7, entro il termine perentorio del 15 novembre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio^{39, 40}

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 6, commi 1 e 2, è corredata, oltre che della documentazione prevista dal medesimo articolo 6, comma 2, lettere f), numeri 3), 4) e 5)⁴¹, e g), anche da:

a) una relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio,

³⁵ Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³⁶ Parole soppresse da art. 4, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

³⁷ Comma abrogato da art. 8, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³⁸ Comma abrogato da art. 8, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

³⁹ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁴⁰ Ai sensi dell'art. 17, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46), la domanda di incentivo da presentarsi per la terza annualità del triennio 2016-2018, è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.

⁴¹ Parole sostituite da art. 9, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

- i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, di cui agli allegati B e D, per i festival, e C ed E, per i premi;
- b) un piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 18, commi 2 e 3, relative al progetto o al programma di iniziative e attività che si intende realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato dal soggetto istante⁴²;
 - c) una relazione riepilogativa del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità in corso, ove già svolte^{43,44}

3. (ABROGATO).⁴⁵

4. Si applica l'articolo 6, commi 4 e 5.

Art. 12

(Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione del contributo)

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.

2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e D, per i festival, e C ed E, per i premi.

3. Le relazioni riepilogative del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegare alle domande di incentivo per tale annualità e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A diversi da quelli già attribuiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 8, comma 2, il soggetto non accede

⁴² Parole aggiunte da art. 9, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁴³ Parole sostituite da art. 9, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁴⁴ Ai sensi dell'art. 17, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46)., qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella seconda annualità del triennio 2016-2018 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la domanda di incentivo, la relazione riepilogativa è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza.

⁴⁵ Comma abrogato da art. 9, c. 3, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

agli incentivi per la parte rimanente del triennio.⁴⁶

4. Si applica l'articolo 8, commi 3, 4 e 5.

Art. 13

(Determinazione e accettazione del contributo per la seconda e per la terza annualità del triennio, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale)

1. Si applica l'articolo 9, salvo che il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'articolo 9, comma 1, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 14

(Concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento)

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro cento⁴⁷ giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 2⁴⁸.

2. (ABROGATO).⁴⁹

3. (ABROGATO).⁵⁰

Capo III

Rendicontazione degli incentivi

Art.15

(Modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto)

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo relativo a tale annualità. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.

⁴⁶ Comma sostituito da art. 10, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁴⁷ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁴⁸ Parole soppresse da art. 5, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

⁴⁹ Comma abrogato da art. 11, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵⁰ Comma abrogato da art. 11, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

2. Si applicano:
- a) gli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso dei rendiconti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, qualora essi siano impresa;
 - b) l'articolo 43 della legge regionale 7/2000, nel caso dei rendiconti presentati dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, qualora essi non siano impresa.

3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

4. Al rendiconto è allegato:
- a) il prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite relative al progetto o al programma di iniziative e attività realizzate dal soggetto organizzatore del festival o del premio nell'annualità di riferimento, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio;
 - b) una relazione riepilogativa del progetto o del programma di iniziative e di attività svolte nell'annualità di riferimento⁵¹.

5. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 16

(Rideterminazione e revoca dell'incentivo)

1. Qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 15, comma 4, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno di finanziamento, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Qualora, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b)⁵², vengano riscontrate modifiche sostanziali ai progetti o programmi finanziati idonee ad influire *ex post*⁵³ sulle fasce di punteggio numerico attribuite e a determinare in tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'articolo 8, comma 3, ovvero, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento

⁵¹ Parole soppresse da art. 12, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵² Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 26/07/2018, n. 0157/Pres. (B.U.R. 8/8/2018, n. 32).

⁵³ Parole soppresse da art. 3, c. 1, DPRReg. 26/07/2018, n. 0157/Pres. (B.U.R. 8/8/2018, n. 32).

delle finalità di pubblico interesse,⁵⁴ l'incentivo è revocato.

3 bis. L'incentivo è revocato anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 2.⁵⁵

Capo IV Ammissibilità della spesa

Art. 17 (Principi generali per l'ammissibilità delle spese)

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
- a) sono relative ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;
 - b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate⁵⁶ entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono pagate⁵⁷ dal soggetto che riceve il finanziamento.

1 bis. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.⁵⁸

Art. 18 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
- a) spese direttamente collegabili all'organizzazione del festival o del premio, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario a favore di soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni diverse da quelle relative all'amministrazione e alla segreteria, e relativi oneri sociali a carico dell'ente; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale (diritti S.I.A.E.); spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e

⁵⁴ Parole aggiunte da art. 13, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵⁵ Comma aggiunto da art. 13, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵⁶ Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵⁷ Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁵⁸ Comma aggiunto da art. 14, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

- b) pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per premi per concorsi; spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;
- c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico dell'ente;
- d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, che risultino indispensabili ed imputabili all'ente;
- e) spese generali di funzionamento del soggetto organizzatore del festival o del premio, e, in particolare, costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato esclusivamente nell'amministrazione e nella segreteria, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati all'ente.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo anche se non esclusivamente riferibili al progetto o al programma oggetto di incentivo. Le medesime spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono comunque ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo, purché ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilità al progetto o programma del soggetto beneficiario oggetto di incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 19 (Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

- b) contributi in natura;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- e) altre spese prive di una specifica destinazione;
- f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- g) spese per oneri finanziari.

Art. 20

(Documentazione giustificativa delle spese)

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico e ricevute di pagamento di pedaggi autostradali). I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto avente diritto al rimborso. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.⁵⁹

⁵⁹ Comma sostituito da art. 6, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica⁶⁰ relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 21

(Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività)

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 23

(Disposizione transitoria)

1. Per il triennio 2016-2018, la domanda di incentivo di cui all'articolo 6, comma 2, è presentata entro il termine perentorio del 1 marzo 2016.

⁶⁰ Parole sostituite da art. 15, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

2. Per il triennio 2016-2018, possono accedere agli incentivi per progetti o programmi di iniziative e attività triennali di organizzazione di premi cinematografici di cui all'articolo 4, comma 3, anche enti pubblici.

3. Solo per la prima annualità del triennio 2016-2018, qualora dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 venga determinata a favore dei soggetti organizzatori di festival o premi cinematografici un'entità di contributo inferiore al 12,5 per cento del contributo stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2015, l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di contributo, viene anche ridotta l'entità dei contributi calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito in base agli indicatori degli allegati B e D o degli allegati C ed E.

4. (ABROGATO).⁶¹

Art. 24
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli da 5 a 13 del decreto del Presidente della Regione del 25 marzo 2014, n. 50 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)).

Art. 25
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

⁶¹ Comma abrogato da art. 7, c. 1, DPR. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	Fascia A (da 22 a 30 punti)	Fascia B (da 16 a 21 punti)	Fascia C (da 8 a 15 punti)	Fascia D (da 1 a 7 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alla capacità del festival o del premio di valorizzare l'arte cinematografica e dell'audiovisivo	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) grado di innovatività, originalità e popolarità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

* Allegato sostituito da art. 16, c. 1, DPR. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

^{*1} Allegato sostituito da art. 8, c. 1, DPR. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei festival

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità e popolarità delle iniziative collaterali alle proiezioni (incontri, convegni, conferenze stampa presentazioni di prodotti editoriali, ecc.)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
2) qualità e popolarità delle iniziative collaterali alle proiezioni legati alle altre arti (musica, teatro, danza, arti visive, letteratura, fotografia, ecc.)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
3) produzione editoriale, cataloghi, supporti multimediali, ecc. relativi al festival	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
4) rilevanza internazionale delle iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico (sia per opere in anteprima che per riedizioni di opere del passato)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
5) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
6) qualità delle rassegne tematiche o monografiche o delle sezioni del festival	ottima	buona	discreta	sufficiente	non presenti
7) curriculum vitae del direttore artistico del festival curriculum vitae del direttore artistico del festival e dei membri del comitato di selezione o dei curatori	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) rilevanza internazionale del festival dal punto di vista della pubblicistica derivata (articoli,	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

** Allegato sostituito da art. 16, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

**1 Allegato sostituito da art. 9, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network, ecc.)					
9) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
10) tradizione culturale e cinematografica dell'ente organizzatore del festival	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
11) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	molto elevati	elevati	sufficienti	scarsi	assenti
12) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc. per l'organizzazione del festival	ottima	buona	sufficiente	scarsa	nulla
13) ospitalità fornita a studenti universitari nel corso del festival	eccellente	buona	adeguata	sufficiente	inesistente

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei premi

Categoria:	Fascia A (da 20 a 30 punti)	Fascia B (da 10 a 19 punti)	Fascia C (da 4 a 9 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) produzione editoriale, libri, cataloghi, supporti multimediali, ecc. relativi al premio, dotati di ISBN, pubblicati presso editori con distribuzione almeno nazionale	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
2) rilevanza delle iniziative dedicate alla industrializzazione del prodotto cinematografico o alla formazione	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
3) rilevanza delle iniziative dedicate alla valorizzazione e premiazione degli autori di età inferiore a 35 anni	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
4) curriculum vitae dei membri della giuria di esperti (qualificati e noti a livello nazionale e internazionale, accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama) del premio nell'annualità del triennio	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) curriculum vitae del comitato scientifico-artistico (in cui figurino accademici di rilievo, operatori culturali e cineasti di chiara fama) del premio	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) rilevanza internazionale del premio dal punto di vista della pubblicistica derivata (articoli, pubblicazioni, discussioni pubbliche, anche attraverso internet e social network, ecc.)	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

*** Allegato sostituito da art. 16, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

***1 Allegato sostituito da art. 10, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

7) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
8) tradizione culturale e cinematografica dell'ente organizzatore del premio	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
9) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	molto elevati	elevati	sufficienti	scarsi	assenti
10) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc. per l'organizzazione del premio	ottima	buona	sufficiente	scarsa	nulla
11) qualità e popolarità delle iniziative collaterali alle proiezioni legati alle altre arti (musica, teatro, danza, arti visive, letteratura, fotografia, ecc.)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa
12) rilevanza e quantità delle istituzioni cinetecarie coinvolte (provenienza copie, ricerche d'archivio, partnership a diverso titolo ecc)	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
13) partnership con istituzioni pubbliche e private di alta qualificazione (università, enti di ricerca ecc.) e con altri soggetti operanti nell'ambito dell'audiovisivo (festival, associazioni ecc.)	ottima	buona	discreta	sufficiente	scarsa

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei festival

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di opere che si prevede di proiettare nel corso della prima annualità del festival. Nota tecnica: un'opera lungometraggio corrisponde a tre opere cortometraggio, salvo le riedizioni di opere del passato (riscoperte d'archivio, opere restaurate, rimasterizzate, digitalizzate, oppure proiettate in una versione diversa da quella che è già stata distribuita)	più di 68	da 58 a 68	da 47 a 57	da 36 a 46	35
2) numero di opere che si prevede di proiettare nel corso della prima annualità del festival alla presenza di soggetti facenti parte del cast artistico o tecnico o produttivo, o di archivisti della copia presentata, studiosi che hanno pubblicato ricerche sull'opera presentata, o responsabili del restauro	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 5 a 10	meno di 5
3) numero di "anteprime" assolute (mondiali), internazionali o europee	più di 15	da 13 a 15	da 9 a 12	da 4 a 8	meno di 4
4) numero di "anteprime" nazionali	più di 35	da 31 a 35	da 26 a 30	da 21 a 25	meno di 20
5) numero di Paesi esteri di provenienza	più di 14	da 11 a 13	da 8 a 10	da 5 a 7	meno di 5

**** Allegato sostituito da art. 16, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

delle opere (produzione "prevalente")					
6) numero totale di spettatori (compresi gli accrediti) di tutte le proiezioni	più di 20.000	da 15.001 a 20.000	da 10.001 a 15.000	da 5.001 a 10.000	meno di 5.000
7) numero di accrediti professionali	più di 200	da 151 a 200	da 101 a 150	da 51 a 100	meno di 50
8) numero di accrediti non "professionali"	più di 251	da 201 a 250	da 151 a 200	da 101 a 150	meno di 100
9) numero di accrediti da fuori regione	più di 100	da 76 a 100	da 51 a 75	da 26 a 50	meno di 25
10) numero di edizioni pregresse del festival****1	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 9 a 10	8
11) numero di personale addetto esclusivamente all'organizzazione del festival assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera	più di 14	da 12 a 14	da 9 a 11	da 3 a 8	3

****1 Punto sostituito da art. 11, c. 1, DPR n. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei premi

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici, che si prevede partecipino al concorso nell'annualità del triennio	più di 130	da 101 a 130	da 71 a 100	da 51 a 70	50
2) numero di opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici, oppure di autori o istituzioni, che si prevede di premiare nell'annualità del triennio	più di 4	4	3	2	1
3) numero di Stati esteri di provenienza degli autori di opere cinematografiche, sceneggiature, sceneggiature disegnate e soggetti cinematografici, che si prevede partecipino al concorso nell'annualità del triennio	più di 4	4	3	2	1
4) numero di Regioni o Stati esteri, diversi dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in cui si prevede di realizzare le attività del premio	più di 3	3	2	1	0
5) numero di edizioni pregresse del premio *****1	più di 35	da 26 a 35	da 16 a 25	da 9 a 15	8

***** Allegato sostituito da art. 16, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0254/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

*****1 Punto sostituito da art. 12, c. 1, DPRReg. 2/11/2018, n. 0211/Pres. (B.U.R. 7/11/2018, S.O. n. 41).

6) numero di personale addetto all'organizzazione del premio assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera	più di 14	da 12 a 14	da 9 a 11	da 3 a 8	3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------	-----------	----------	---